

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC E DI INCARICHI DI RICERCA

AI SENSI DEGLI ARTT. 22-BIS E 22-TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 – Fonti di finanziamento e vincoli di spesa	2
TITOLO II – INCARICHI POST-DOC	3
Art. 3 – Durata e attività	3
Art. 4 – Requisiti di ammissione	4
Art. 5 – Trattamento economico, giuridico, assicurativo, fiscale e previdenziale	4
Art. 6 – Contratto di incarico post-doc	5
Art. 7 – Proroga dell’incarico post-doc	6
TITOLO III – INCARICHI DI RICERCA	6
Art. 8 – Durata e attività.	6
Art. 9 – Requisiti di ammissione	7
Art. 10 – Trattamento economico, giuridico, assicurativo, fiscale e previdenziale	8
Art. 11 – Contratto di incarico di ricerca	8
Art. 12 – Proroga e rinnovo dell’incarico di ricerca	9
Art. 13 - Ulteriori procedure per il conferimento di incarichi di ricerca	9
Art. 14 – Trattamento economico per incarichi di ricerca conferiti a seguito di ulteriori procedure di selezione	10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI	10
Capo I – PROCEDURE DI SELEZIONE	10
Art. 15 – Attivazione delle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi	10
Art. 16 – Bando di selezione	11
Art. 17 - Modalità di presentazione delle candidature	12
Art. 18 - Modalità di selezione	13

Art. 19 – Esclusione dalle procedure di selezione	14
Art. 20 – Commissione esaminatrice.....	15
Capo II – STIPULA E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI.....	16
Art. 21 – Incompatibilità	16
Art. 22 – Stipula dei contratti.....	17
Art. 23 – Rinuncia alla stipula del contratto.....	18
Art. 24 – Sospensione e differimento del termine finale	18
Art. 25 – Obblighi dei titolari di incarichi.....	18
Art. 26 – Trattamento dei dati personali	19
Titolo V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	19
Art. 27 – Disposizioni finali ed entrata in vigore.....	19

Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotti dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, l'OGS può stipulare:
 - a) contratti per incarichi post-doc per ricerca scientifica o tecnologica finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, nonché di eventuale collaborazione ad attività di valorizzazione della conoscenza, sotto la supervisione di un Responsabile scientifico, distinti in n. 3 Fasce, denominati incarichi post-doc di Fascia 1, incarichi post-doc di Fascia 2, incarichi post-doc di Fascia 3 e distinti in relazione all'impegno richiesto e alla complessità dell'attività da svolgere. Gli importi annui lordi corrisposti per ciascuna fascia sono indicati all'art. 5 del presente Regolamento;
 - b) contratti per incarichi di ricerca scientifica o tecnologica, finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un Tutor (come riportato al successivo art. 8), distinti in n. 3 Fasce, denominati incarichi di ricerca di Fascia 1, incarichi di ricerca di Fascia 2 e incarichi di ricerca di Fascia 3, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere. Gli importi annui lordi corrisposti per ciascuna fascia sono indicati all'art. 10 del presente Regolamento.
2. Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca vengono istituiti su richiesta del Direttore della Struttura di Ricerca Scientifica e Tecnologica (Sezioni o Centri in seguito indicati come Struttura Scientifica) e vengono conferiti secondo procedure aperte, trasparenti e basate sul merito.
3. La titolarità degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca non dà alcun diritto all'accesso ai ruoli dell'Ente, né può essere computata ai fini di eventuali stabilizzazioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
4. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione e di conferimento degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca.
5. Il testo del presente Regolamento utilizza il maschile non marcato; pertanto, i termini maschili si intendono riferiti a persone di genere maschile, femminile e non binario.

Art. 2 – Fonti di finanziamento e vincoli di spesa

1. Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca possono essere finanziati, totalmente o parzialmente, da risorse proprie dell'Ente o da risorse eterofinanziate.
2. Su tematiche coerenti con la propria attività istituzionale, l'OGS può concorrere al finanziamento di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca conferiti dalle Università o dagli altri Enti indicati dal comma 1 dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.

3. La spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.
4. Il limite di spesa di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

TITOLO II – INCARICHI POST-DOC

Art. 3 – Durata e attività

1. L'incarico post-doc ha durata almeno annuale e può essere prorogato per un periodo complessivo non superiore a tre anni.
2. La durata totale degli incarichi post-doc fruiti dallo stesso titolare, anche se conferiti da istituzioni diverse, non può comunque eccedere i tre anni, anche non continuativi, comprensivi di eventuali proroghe.
3. Il termine massimo di cui ai commi 1 e 2 è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento della ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in congedo per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Eventuali proroghe dell'incarico post-doc dovranno in ogni caso rispettare il limite di durata massima complessiva di undici anni, anche non continuativi, previsto dall'art. 22-ter, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel caso di reiterata instaurazione di rapporti di lavoro o ricerca in virtù di contratti di ricerca, incarichi post-doc, incarichi di ricerca e contratti di lavoro con qualifica di Ricercatore universitario a tempo determinato, disciplinati rispettivamente dagli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. L'incaricato post-doc svolge l'attività di ricerca scientifica o tecnologica, nonché di eventuale collaborazione alle attività di valorizzazione della conoscenza, nei limiti di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare individuato nel bando di selezione. L'attività di ricerca viene svolta sotto la supervisione di un Responsabile scientifico che deve integrare l'attività scientifica con un'attività formativa necessaria per la crescita professionale dell'incaricato.
7. Il titolare dell'incarico post-doc non può far parte di Commissioni esaminatrici nelle procedure di selezione di personale dell'OGS.
8. L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
9. Il titolare di incarico post-doc viene assegnato alla Struttura scientifica che ha richiesto la posizione e si può avvalere, per lo svolgimento della propria attività, della sede e delle attrezzature della Struttura stessa nel rispetto dei regolamenti in adozione all'Ente.

10. Il titolare di incarico post-doc, inviato in missione per motivi connessi all'attività di ricerca, gode del trattamento di missione previsto dal Regolamento Missioni dell'Ente per il personale inquadrato nel profilo di ricercatore e tecnologo.

Art. 4 – Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero, riconosciuto equivalente, ai soli fini della partecipazione alla selezione, da parte della Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 20.
2. Laddove sia compatibile con le caratteristiche dell'attività oggetto del bando, nonché con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono, altresì, partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di laurea magistrale o a ciclo unico e di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle graduatorie.
3. Tutti i requisiti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
4. Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, il candidato deve presentare, entro il termine di scadenza della domanda e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, la documentazione dettagliata del percorso formativo per consentire alla Commissione esaminatrice di produrre la dichiarazione di equivalenza di cui al comma 1.

Art. 5 – Trattamento economico, giuridico, assicurativo, fiscale e previdenziale

1. Al titolare dell'incarico post-doc è corrisposto, per tutta la durata del contratto, il trattamento economico definito dalla Fascia di inquadramento secondo la seguente tabella:

	INCARICO POST-DOC	
	Compenso annuo lordo	Costo annuo complessivo Ente
Fascia 1	€ 28.761,73	€ 41.974,63
Fascia 2	€ 33.681,30	€ 49.000,26
Fascia 3	€ 38.531,97	€ 55.927,51

2. Il compenso annuo lordo si intende al netto degli oneri a carico dell'OGS ed è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

3. L'Ente applica nei confronti del titolare di incarico post - doc il trattamento giuridico, assicurativo, fiscale, e previdenziale previsto per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato dall'OGS, ai sensi del Titolo IV - Tipologie flessibili del rapporto di lavoro del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18.01.2024, per quanto compatibile con la tipologia di rapporto contrattuale.
4. Per gli incarichi post-doc il bando di selezione conterrà informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione da conferire e sul trattamento economico e previdenziale applicabili.
5. L'Ente provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la responsabilità civile.
6. Laddove le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano un importo prestabilito per gli incarichi post-doc, la quantificazione degli importi seguirà le indicazioni dei bandi stessi.

Art. 6 – Contratto di incarico post-doc

1. Nel contratto di incarico post-doc, sottoscritto dal titolare dell'incarico e dal Direttore Generale dell'OGS devono essere indicati:
 - a) la decorrenza e la durata dell'incarico;
 - b) la sede di svolgimento dell'attività e l'indicazione del Responsabile scientifico dell'attività di ricerca;
 - c) le attività di ricerca, di eventuale collaborazione all'attività di valorizzazione della conoscenza, oggetto del contratto;
 - d) gli obblighi del titolare di incarico post-doc e il trattamento economico, giuridico, assicurativo, fiscale e previdenziale relativo alla posizione;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il titolare di incarico post-doc è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso la Struttura scientifica di riferimento il risultato dell'attività svolta a mezzo di apposita relazione;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza e il rispetto delle norme interne dell'Ente emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel Codice di Comportamento e nel Codice di Condotta dell'Ente.

Art. 7 – Proroga dell’incarico post-doc

1. Gli incarichi post-doc sono prorogabili fino alla durata complessiva di tre anni, anche non continuativi, nell’ambito della disponibilità di bilancio.
2. La richiesta di proroga dell’incarico post-doc deve essere effettuata dal Direttore della Struttura scientifica interessata e autorizzata dal Direttore Generale con propria determinazione.
3. La richiesta di proroga dell’incarico deve essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto alla Direzione per la gestione delle Risorse Umane. La richiesta dovrà indicare la durata della proroga e dovrà essere corredata della relazione del titolare dell’incarico post-doc, dal parere favorevole del Responsabile scientifico, dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria e dalla dichiarazione di accettazione della proroga da parte del titolare dell’incarico.

TITOLO III – INCARICHI DI RICERCA

Art. 8 – Durata e attività.

1. Gli incarichi di ricerca possono essere conferiti nelle aree scientifiche di interesse dell’Ente. Il Direttore della Struttura scientifica, nella richiesta di emissione del bando di selezione, individua la tipologia della ricerca e la Fascia dell’incarico da conferire sulla base della complessità del progetto e dell’attività che il titolare dell’incarico di ricerca sarà chiamato a svolgere, sotto la supervisione di un Tutor. I requisiti di ammissione dei candidati sono descritti nel successivo art. 9.
2. Gli incarichi di ricerca possono essere conferiti dall’OGS a seguito di apposita procedura selettiva che preveda la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni e un colloquio.
3. Gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, possono essere conferiti direttamente, previa richiesta motivata del Direttore della Struttura scientifica e autorizzazione del Direttore Generale, mediante avvisi pubblicati a cura della Direzione per la gestione delle Risorse Umane sul sito internet dell’Ente ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.
4. L’incarico di ricerca ha la durata minima di un anno e massima di tre anni, anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe.
5. La durata complessiva degli incarichi di ricerca fruiti dallo stesso titolare, anche se conferiti da istituzioni diverse, non può comunque essere superiore a tre anni, comprensivi di eventuali rinnovi o proroghe, anche non continuativi.
6. Il termine massimo di cui ai commi 1 e 2 è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
7. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in congedo per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

8. Eventuali proroghe dell'incarico di ricerca dovranno in ogni caso rispettare il limite di durata massima complessiva di undici anni previsto dall'art. 22-ter, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ipotesi di concorrenza tra i contratti e gli incarichi ivi previsti.
9. L'attività del titolare di incarico di ricerca è svolta sotto la supervisione e la guida di un Tutor identificato dal Direttore della Struttura scientifica. Il Tutor può essere un soggetto diverso dal Responsabile scientifico del progetto su cui grava l'incarico di ricerca.
10. Il Tutor è nominato per l'intera durata dell'attività, ma può essere sostituito in caso di impedimenti o necessità di ricerca con autorizzazione del Direttore della Struttura scientifica e approvazione del Responsabile scientifico del progetto su cui grava l'incarico di ricerca.
11. Il Tutor ha il compito di predisporre un programma per consentire l'introduzione alla ricerca e all'innovazione del titolare dell'incarico di ricerca che deve essere sottoscritto entro e non oltre l'inizio dell'incarico di ricerca.
12. Il titolare dell'incarico di ricerca presenta al Direttore della Struttura di afferenza, due mesi prima della fine di ogni periodo di attività, una relazione sull'attività svolta, accompagnata dal giudizio del Tutor.
13. Il giudizio sfavorevole del Tutor sull'attività svolta può essere causa di risoluzione anticipata del contratto per l'incarico di ricerca o motivo ostativo all'eventuale proroga del medesimo.
14. Il titolare dell'incarico di ricerca non può far parte di Commissioni esaminatrici nelle procedure di selezione di personale bandite dall'OGS.
15. Il titolare dell'incarico di ricerca si avvale, per lo svolgimento della propria attività, della sede e delle attrezzature della Struttura scientifica a cui viene assegnato nel rispetto dei regolamenti in adozione all'Ente.
16. Il titolare incarico di ricerca inviato in missione per motivi connessi all'attività prevista dal contratto gode del trattamento di missione previsto dal Regolamento Missioni dell'Ente per il personale dell'OGS inquadrato nel profilo di ricercatore e tecnologo.

Art. 9 – Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle selezioni e alle manifestazioni di interesse di cui ai precedenti commi i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione:
 - a) del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o del titolo conseguito all'estero, riconosciuto equivalente dalla Commissione esaminatrice al solo fine della partecipazione alla selezione stessa, conseguito da non più di sei anni;
 - b) di un curriculum scientifico-professionale idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, deve essere presentata, entro il termine di scadenza della domanda e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, la documentazione dettagliata del percorso formativo per consentire alla Commissione esaminatrice di produrre la dichiarazione di equivalenza di cui alla lettera a) del comma precedente.

Art. 10 – Trattamento economico, giuridico, assicurativo, fiscale e previdenziale

1. Al titolare dell'incarico di ricerca è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico definito dalla Fascia di inquadramento secondo la seguente tabella:

	INCARICHI DI RICERCA	
	Compenso annuo lordo	Costo annuo complessivo Ente
Fascia 1	€ 22.500,00	€ 27.956,25
Fascia 2	€ 25.000,00	€ 31.062,50
Fascia 3	€ 28.500,00	€ 35.411,25

2. Il Compenso annuo lordo si intende al netto degli oneri a carico dell'OGS ed è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo. Gli importi indicati nella tabella sono soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria.
3. Il trattamento economico degli incarichi di ricerca conferiti nell'ambito delle azioni MSCA-DN è determinato dal programma di lavoro (Work Programme) MSCA di riferimento e dal Grant Agreement e relativi allegati.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, il limite massimo del trattamento economico degli incarichi di ricerca può essere derogato per motivate esigenze di carattere scientifico su richiesta del Direttore della Struttura scientifica che attiva l'incarico di ricerca in accordo con il Responsabile scientifico del progetto su cui grava l'incarico.
5. Agli incarichi di ricerca si applica la normativa fiscale e previdenziale indicata dall'art. 22-ter, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. Il bando di selezione per gli incarichi di ricerca conterrà informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione da conferire e sul trattamento economico e previdenziale applicabili.
7. L'Ente provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la responsabilità civile.

Art. 11 – Contratto di incarico di ricerca

1. Nel contratto di incarico di ricerca, sottoscritto dal titolare dell'incarico stesso e dal Direttore Generale, devono essere indicati:
 - a) la decorrenza e la durata dell'incarico;
 - b) la sede di svolgimento dell'attività;

- c) il programma di ricerca, le attività di assistenza alla ricerca e comunque ogni ulteriore specificazione ed il Tutor di riferimento;
- d) gli obblighi del titolare di incarico di ricerca e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo relativo alla posizione;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il titolare di incarico di ricerca è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso la Struttura scientifica di riferimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione corredata dalle eventuali pubblicazioni scientifiche;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza e il rispetto delle norme interne dell'Ente emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel Codice di Comportamento e nel Codice di Condotta dell'Ente.

Art. 12 – Proroga e rinnovo dell'incarico di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca sono prorogabili e rinnovabili. La proroga o il rinnovo dovranno in ogni caso rispettare le condizioni e il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-ter, comma 7, della L. n. 240/2010.
2. La richiesta di proroga o rinnovo dell'incarico di ricerca deve venir effettuata dal Direttore della Struttura scientifica interessata e deve essere approvata dal Direttore Generale con propria determinazione.
3. La richiesta deve essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto alla Direzione per la gestione delle Risorse Umane indicando la durata della proroga o il rinnovo, e deve essere corredata dalla relazione del titolare dell'incarico di ricerca, dal parere del Tutor, dell'attestazione della copertura finanziaria e dalla dichiarazione di accettazione della proroga o del rinnovo da parte del titolare dell'incarico.
4. La proroga o il rinnovo sono subordinati alla verifica della relativa copertura finanziaria, accertata la disponibilità di bilancio.

Art. 13 - Ulteriori procedure per il conferimento di incarichi di ricerca

1. L'OGS, nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e su autorizzazione del Direttore generale, può applicare ulteriori procedure di conferimento di incarichi di ricerca, quali quelle previste o accettate da Enti pubblici nazionali o sovranazionali o privati senza scopo di lucro sulla base di quanto stabilito in accordi o contratti o convenzioni con l'OGS.
2. L'OGS, nel pieno rispetto dei principi della trasparenza, pubblicità ed efficienza, può quindi conferire specifici incarichi di ricerca a soggetti che risultino selezionati e collocati in posizione utile nella graduatoria

delle selezioni, in linea con la missione scientifica dell'Ente, effettuate:

- dai Ministeri, Istituzioni o organismi dell'Unione Europea o da organismi internazionali;
- da altro organismo pubblico o privato senza scopo di lucro, noto nell'ambito della comunità scientifica per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione;
- dal partenariato nel caso di programmi Comunitari.

Art. 14 – Trattamento economico per incarichi di ricerca conferiti a seguito di ulteriori procedure di selezione

1. Il trattamento economico degli incarichi di ricerca attribuiti dall'OGS mediante le procedure previste all'art. 13 dovrà tener conto di quanto stabilito dall'accordo, contratto o convenzione tra l'OGS e l'Ente pubblico nazionale o sovranazionale o privato finanziatore. Qualora l'accordo, contratto o convenzione prevedano trattamenti economici di maggior favore rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento, quest'ultimo non sarà applicato a garanzia del massimo vantaggio per il titolare di incarico di ricerca.
2. Il trattamento economico degli incarichi di ricerca dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art 22-ter, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai vincoli di cui all'art. 9, comma 2, d. lgs. 29 marzo 2012, n. 49.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I – PROCEDURE DI SELEZIONE

Art. 15 – Attivazione delle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi post-doc e di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. La selezione avviene attraverso la valutazione di titoli e pubblicazioni ed esame colloquio che, qualora previsto, può essere svolto anche in una lingua diversa dall'italiano o dall'inglese (se strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività del progetto e specificamente indicato in sede di attivazione della procedura e riportata nel bando).
2. Soltanto per il conferimento di incarichi di ricerca è previsto il conferimento diretto previo avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse che deve contenere gli elementi di cui al successivo art. 16.
3. L'avvio delle procedure selettive o di conferimento diretto è richiesto dal Direttore della Struttura scientifica e approvato dal Direttore Generale.
4. La richiesta di attivazione delle procedure deve indicare:
 - a) il numero, la tipologia, e la Fascia dei contratti per incarichi post-doc e incarichi di ricerca da attivare e la relativa durata;
 - b) l'ambito scientifico-tecnologico con l'eventuale indicazione del settore scientifico-disciplinare (cod. GSD e cod. SSD ex DM 639/2024) in cui si collocano le posizioni richieste;
 - c) il Responsabile scientifico della ricerca;

- d) il Tutor da assegnare a ciascun titolare di incarico di ricerca;
 - e) l'oggetto dell'incarico post-doc o dell'incarico di ricerca, in italiano e in inglese, con una descrizione sintetica dell'attività di ricerca da svolgere;
 - f) la Struttura di ricerca di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - g) i requisiti scientifico - professionali di partecipazione alle procedure di selezione (differenziato per tipologia di incarico);
 - h) il termine per la presentazione delle domande non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30;
 - i) i titoli e le eventuali pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - j) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto di incarico e la copertura economica dello stesso. L'avvio della procedura è subordinato alla verifica della relativa copertura finanziaria, accertata la disponibilità di bilancio.
5. L'espletamento delle procedure selettive è effettuato dall'*Ufficio Reclutamento e personale esterno* dell'OGS.

Art. 16 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, adottato con determinazione del Direttore Generale, deve contenere:
 - a) il numero delle posizioni per le quali viene indetta la procedura selettiva, la tipologia e la relativa Fascia;
 - b) la durata dell'incarico;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare (cod. GSD e cod. SSD ex DM 639/2024) e/o il settore tecnologico prevalente in cui si collocano le posizioni richieste;
 - d) la Struttura scientifica di riferimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - e) l'attività di ricerca, di eventuale collaborazione alla didattica e di terza missione, oggetto del bando per incarico post-doc o il programma di ricerca e le attività di assistenza alla ricerca oggetto del bando per l'incarico di ricerca;
 - f) le modalità di selezione;
 - g) i requisiti di partecipazione;
 - h) i titoli valutabili, con indicazione dei punteggi massimi attribuibili;
 - i) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - j) le informazioni utili rivolte ad accertare le competenze dei candidati;
 - k) le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e il termine di scadenza;
 - l) le modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
 - m) il trattamento giuridico, economico, fiscale e previdenziale riservato al titolare dell'incarico nonché informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione.

2. Il bando verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'OGS, sul portale del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul portale dell'Unione Europea Euraxess.
3. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dell'Ente e incentivare la partecipazione di candidati stranieri, la traduzione in lingua inglese del bando, priva di valore legale, verrà pubblicata sul sito dell'OGS.
4. Anche gli avvisi di manifestazione di interesse, di cui all'art. 8, comma 3, verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'OGS, sul portale del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul portale dell'Unione Europea Euraxess.

Art. 17 - Modalità di presentazione delle candidature

1. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere compilate e trasmesse all'OGS esclusivamente in via telematica, secondo le disposizioni e modalità previste dal bando entro e non oltre il termine stabilito nel bando stesso. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande di partecipazione, se non quelle indicate nel bando.
2. Alle domande redatte secondo le modalità descritte nel bando deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di esclusione:
 - a) curriculum scientifico-professionale, preferibilmente in formato europeo;
 - b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni in formato pdf;
 - c) copia di un valido documento di identità.
3. Al fine della valutazione dei titoli, i candidati possono allegare alla domanda ulteriori documenti, tra i quali:
 - a) il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente (qualora lo stesso non costituisca unico requisito di ammissione alla selezione);
 - b) copia di contratti, incarichi o altro attestante l'avvenuto svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati;
 - c) diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, sia in Italia che all'estero;
 - d) pubblicazioni o progetti o altri prodotti della ricerca nel limite massimo previsto dal bando.
4. I candidati possono, inoltre, indicare nella domanda nome e cognome, affiliazione professionale e indirizzo di posta elettronica di un massimo di due Referenti, che avranno la possibilità di inviare per via telematica una lettera di referenza entro il termine perentorio stabilito dal relativo bando di selezione. Le lettere di referenza pervenute in modo diverso da quello previsto dal bando non saranno prese in considerazione.
5. Nel caso in cui il titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione sia stato conseguito all'estero, si applicano le previsioni dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 9, comma 2, del presente Regolamento.
6. Tutti i requisiti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande. La valutazione del curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca è demandata al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice.

7. Tutti i limiti previsti dal bando relativamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto possono essere aumentati nei casi di seguito elencati e le motivazioni dell'estensione dovranno essere debitamente documentate:
 - maternità: 18 mesi per ogni figlio;
 - congedo parentale: periodo pari alla durata del congedo utilizzato per ogni figlio (se superiore a 30 giorni);
 - lunga degenza ospedaliera o lunga malattia oltre i 90 giorni: periodo pari alla durata dei singoli eventi considerati.
8. Non possono partecipare alle selezioni coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, di coniugio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di convivenza di fatto con il Direttore della Struttura scientifica di riferimento o con il Responsabile della ricerca a cui risultati eventualmente destinato il titolare di incarico.

Art. 18 - Modalità di selezione

1. Gli incarichi post-doc sono conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche e comparative relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del bando di selezione mediante valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e esame orale, anche in lingua diversa da quella italiana prevista dal bando di selezione, ad opera di una Commissione esaminatrice.
2. Gli incarichi di ricerca, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8, comma 3, sono conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche e comparative relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del bando di selezione mediante valutazione dei titoli, delle pubblicazioni ed esame orale, anche in lingua diversa da quella italiana prevista dal bando di selezione, ad opera di una Commissione esaminatrice.
3. I candidati delle selezioni per il conferimento di incarichi post-doc e incarichi di ricerca sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) attinenza e rilevanza del percorso di studi, delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle caratteristiche del Settore Scientifico-Disciplinare e del programma di ricerca oggetto della selezione e dell'attività prevista per l'incarico;
 - b) attinenza e qualità delle pubblicazioni prodotte rispetto al programma di ricerca e all'attività oggetto dell'incarico.

L'esame orale, qualora previsto, è volto ad accertare le competenze e l'attitudine del candidato allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc e di ricerca, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue previste dal bando.
4. Per gli incarichi di ricerca da conferire nell'ambito dell'azione MSCA-DN, le modalità e i criteri di selezione sono stabiliti nel relativo Grant Agreement e relativi allegati.
5. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, ovvero:
 - selezioni per incarichi post-doc:

70 punti per i titoli

30 punti per l'esame orale

selezione per incarichi di ricerca:

30 punti per i titoli

70 punti per l'esame orale

La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 (settanta) punti su 100 (cento).

6. Esclusivamente per le procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di ricerca, la selezione può essere svolta per soli titoli, senza esame colloquio. La Commissione avrà pertanto a disposizione 100 punti per la valutazione dei titoli e il candidato entra in graduatoria solo se consegue una votazione minima di 70 punti.
7. Per i bandi che prevedono il colloquio, questo può essere effettuato anche in modalità telematica, purché sia riconosciuta con certezza l'identità del candidato e sia assicurata altresì, la pubblicità dell'esame colloquio nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
8. L'esame orale verte sulle conoscenze relative all'attività prevista dal bando, sulle esperienze maturate, sulle pubblicazioni eventualmente presentate e su argomenti ulteriori significativi per i temi di ricerca descritti nel bando. L'esame orale non è superato se il candidato non ha ottenuto una valutazione minima di 21/30 per gli incarichi post-doc e di 49/70 per gli incarichi di ricerca.
9. La Commissione procede alla valutazione dei titoli e, successivamente, all'espletamento dell'esame orale, ove previsto, assegnando i relativi punteggi.

Art. 19 – Esclusione dalle procedure di selezione

1. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento dei contratti per incarichi post-doc e per incarichi di ricerca:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - c) coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 17, comma 8, e all'art. 21.
2. L'esclusione dalla procedura di selezione, per qualsiasi causa sia prevista, potrà essere disposta in ogni momento della procedura medesima con provvedimento del Direttore Generale su indicazione e proposta del Responsabile del procedimento e/o della Commissione esaminatrice.
3. Le esclusioni saranno comunicate agli interessati entro 5 giorni dall'adozione del relativo provvedimento.

Art. 20 – Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il conferimento degli incarichi è nominata con determinazione del Direttore Generale, su proposta del Direttore della Struttura scientifica che ha chiesto l'avvio della procedura, scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
2. La Commissione è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti tra il personale ricercatore e tecnologo dell'OGS o di altri Enti Pubblici di Ricerca o Università, inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare (GSD) oggetto del bando, ovvero tra soggetti che abbiano esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando. Possono essere nominati anche professori e ricercatori in servizio presso Enti di Ricerca o Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
3. La Commissione esaminatrice è composta da un Presidente, da almeno due componenti, tra cui il Responsabile scientifico e/o il Tutor nel caso di incarichi di ricerca o loro delegati. Il ruolo di segretario viene svolto da uno dei componenti della Commissione, indicato dal Direttore Generale su proposta del Responsabile della struttura che ha chiesto l'attivazione del bando. Possono essere nominati componenti supplenti che intervengono in caso di impedimento degli effettivi.
4. Laddove le tematiche degli incarichi da conferire richiedano per la valutazione dei candidati provate competenze in materie specifiche, la Commissione può essere integrata da un componente aggiunto esperto.
5. Tutti i componenti della Commissione devono possedere le competenze linguistiche richieste dal bando ai fini della valutazione e selezione.
6. Per la costituzione della Commissione esaminatrice si osservano in ogni caso le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, ovvero non possono far parte della commissione esaminatrice coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) abbiano un rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso o di convivenza di fatto con i candidati o con gli altri componenti della Commissione esaminatrice;
 - c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione esaminatrice;
 - d) siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Ente, ricoprano cariche politiche, siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni e Organizzazioni sindacali o dalle Associazioni professionali.
7. Qualora un commissario dovesse trovarsi in una delle condizioni di cui sopra vige l'obbligo di astensione e contestuale sostituzione ai fini della legittimità degli atti.

8. Le sedute della Commissione si svolgono alla presenza di tutti i componenti, eventualmente anche tramite strumenti telematici di lavoro collegiale a distanza. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.
9. La Commissione nel corso della prima seduta dichiara di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, di cui al punto 6, lettera b) e c), con i candidati e definisce i criteri di valutazione e la data del colloquio, provvedendo a darne massima pubblicità con almeno 15 giorni di preavviso della data prefissata.
10. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente.
11. La Commissione è tenuta, laddove la selezione non preveda il colloquio o nell'ambito del conferimento diretto di incarico di ricerca, ad esprimere un giudizio relativo all'idoneità del curriculum scientifico-professionale allo svolgimento del progetto di ricerca, con riferimento ai criteri di cui all'art. 18, comma 3, lettere a) e b).
12. Il giudizio della Commissione è insindacabile. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito, entro 2 mesi dalla data di nomina.
13. Al termine dei lavori la Commissione redige il verbale finale contenente la graduatoria dei candidati idonei secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato in sede di valutazione dei titoli e del colloquio pubblico, se previsto.
14. A parità di votazione complessiva, fermo restando che nelle selezioni per il conferimento di incarichi post-doc il titolo di dottore di ricerca, qualora non richiesto per l'ammissione, costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione della graduatoria finale, ha la precedenza in graduatoria nell'ordine il candidato che, a parità di merito e a parità di titoli, risulti vincitore in base ai titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del DPR n. 487/1994 e s.m.i..
15. Gli atti della procedura selettiva, previa istruttoria effettuata dalla Direzione per la gestione delle Risorse Umane, sono approvati con apposita determinazione del Direttore Generale. La graduatoria finale dei vincitori è resa pubblica sul sito internet dell'OGS. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell'OGS vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati, senza obbligo di ulteriore comunicazione da parte dell'Ente.
16. Per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero si applicano le disposizioni di legge.
17. Le graduatorie, che potranno essere utilizzate entro 2 anni dall'approvazione, su richiesta ufficiale da parte del Direttore della Struttura scientifica interessata o da altri Direttori per attività di ricerca rientranti nel medesimo settore scientifico disciplinare.
18. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione esaminatrice.

Capo II – STIPULA E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI

Art. 21 – Incompatibilità

1. Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca conferiti dall'OGS non sono compatibili con:

- a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - b) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - c) la titolarità di altri incarichi di ricerca, assegni di ricerca, incarichi post-doc, contratti di ricerca e contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010.
2. Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca non possono essere attribuiti a candidati che abbiano già prestato servizio con contratti di lavoro, complessivamente di durata almeno annuale, nei ruoli di ricercatore o tecnologo, presso l'OGS, l'Università o altri Enti di Ricerca italiani e stranieri.
 3. Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca sono incompatibili, altresì, con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato presso soggetti pubblici o privati e, nel caso degli incarichi post-doc, comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
 4. Gli incarichi di ricerca non possono essere attribuiti a candidati che abbiano già fruito di incarichi post-doc presso l'OGS, Università o altri Enti di Ricerca italiani o stranieri.
 5. Il titolare di incarico post-doc o di incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possa determinare una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con le attività dell'Ente. Eventuali attività di lavoro autonomo occasionale possono essere svolte solo previa autorizzazione del Direttore Generale, acquisito il parere motivato del Direttore della Struttura scientifica di riferimento e del Responsabile scientifico o del Tutor relativo all'assenza di pregiudizi per la regolare esecuzione delle attività di ricerca oggetto degli incarichi di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 22 – Stipula dei contratti

1. Al vincitore della selezione sarà inviata via e-mail la proposta di conferimento di incarico post-doc o incarico di ricerca che dovrà essere accettata via e-mail entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della medesima. Qualora nel termine di 15 giorni il candidato non dia riscontro di accettazione/rinuncia verrà considerato rinunciatario. L'inizio dell'attività sarà di norma entro 60 giorni dalla data di accettazione, se non altrimenti stabilito nel bando. Eventuali posticipi dell'inizio dell'attività possono essere concordati con il Direttore della Struttura scientifica interessata purché compatibili con l'attività progettuale. Il contratto verrà sottoscritto dal vincitore contestualmente all'inizio dell'attività. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla posizione e lo stesso decade dalla graduatoria.
2. Il candidato risultante vincitore in più di una selezione deve, entro lo stesso termine di 15 giorni del comma precedente, scegliere per quale posizione accettare il contratto.
3. La sottoscrizione del contratto determina il conferimento dell'incarico.

Art. 23 – Rinuncia alla stipula del contratto

In caso di rinuncia alla sottoscrizione del contratto per incarico post-doc o per quello di ricerca o in caso di rinuncia successiva all'inizio dell'attività, su richiesta del Direttore della Struttura scientifica interessata l'incarico può essere conferito, con disposizione del Direttore Generale, al candidato che segue il vincitore nella graduatoria di merito, entro i termini di validità della graduatoria.

Art. 24 – Sospensione e differimento del termine finale

1. Gli incarichi possono essere sospesi ed il loro termine finale differito per la stessa durata del periodo di assenza per i seguenti motivi, debitamente comprovati:
 - a) maternità o paternità;
 - b) malattia o gravi motivi, per un periodo superiore a un mese;
 - c) motivi di ricerca all'estero per mobilità internazionale.
2. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma precedente, nonché per ulteriori documentati e gravi motivi, le relative richieste di sospensione degli incarichi dovranno essere sottoposte all'approvazione del Direttore della Struttura, sentito il Responsabile scientifico e/o il Tutor.
3. Durante le sospensioni di cui al comma 1 il titolare di incarico mantiene tutte le prerogative associate al proprio contratto e l'accesso ai servizi informativi dell'Ente.

Art. 25 – Obblighi dei titolari di incarichi

1. I titolari di incarico post-doc o di incarico di ricerca hanno l'obbligo:
 - a) di iniziare la propria attività alla data fissata presso la Struttura scientifica indicata nel contratto;
 - b) di svolgere la propria attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo di durata del contratto;
 - c) di osservare tutte le norme interne dell'OGS e di uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza e di attenersi alle indicazioni del Responsabile scientifico del progetto o dell'attività e, altresì, del Tutor per gli incarichi di ricerca;
 - d) di rispettare gli obblighi contenuti nel Codice di Comportamento e nel Codice di Condotta dell'Ente;
 - e) di osservare, in particolare, le norme interne dell'Ente emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..
2. Il titolare di incarico post-doc o di incarico di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ente e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Qualora il titolare di incarico post-doc o di incarico di ricerca, senza giustificato motivo, dopo aver iniziato l'attività non la prosegua, regolarmente e ininterrottamente, per l'intera durata del contratto o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività prevista dal contratto e articolata secondo la supervisione e guida del Responsabile scientifico

del progetto/dell'attività e, altresì, dal Tutor per gli incarichi di ricerca, l'Ente può attivare, secondo i casi, le opportune procedure disciplinari o di scioglimento del contratto con motivato provvedimento del Direttore Generale.

4. I provvedimenti di cui al comma precedente vengono adottati su proposta del Direttore della Struttura scientifica presso la quale il titolare di incarico svolge la propria attività, udito l'interessato.
5. Il titolare di incarico post-doc o di incarico di ricerca che intenda recedere anticipatamente dal contratto di incarico dovrà comunicare la propria volontà con un preavviso di almeno 30 giorni al Direttore della Struttura scientifica di afferenza, al Direttore Generale e alla Direzione per la gestione delle Risorse Umane.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), i dati personali forniti dai candidati nell'ambito della procedura selettiva, ovvero acquisiti d'ufficio per le medesime finalità, saranno trattati dall'OGS esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima. Il trattamento sarà effettuato da personale appositamente autorizzato e, ove previsto, dalla Commissione esaminatrice, con modalità anche informatizzate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza, nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate.
2. Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, agli interessati sono riconosciuti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione per motivi legittimi. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, con sede in Borgo Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (TS), e-mail: privacy@ogs.it. Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@ogs.it.
3. In applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati nelle procedure concorsuali dell'OGS, viene garantita la minimizzazione dei dati personali dei candidati e l'adozione di misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Titolo V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni normative e regolamentari contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni e integrazioni delle stesse.
3. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia alla vigente normativa in materia di selezioni pubbliche e trasparenza.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 10/03/2026 13:40:05

IMPRONTA: 23E2C50E63134D043016E460FC8CAF7A3903CE98255E203400A72816A7505F81
3903CE98255E203400A72816A7505F81494461986BE168CA1DFA389E0C9D43C6
494461986BE168CA1DFA389E0C9D43C6399BD7847E14A2144E3E53E2440575E4
399BD7847E14A2144E3E53E2440575E4AF36A52CD76405AC842D853CA2846994

NOME: CASAGLI NICOLA

CODICE FISCALE: CSGNCL65P29E625R

DATA FIRMA: 10/03/2026 13:51:36

IMPRONTA: BE86E8E2BE01B694AE4D710375A96553F93DC49C0A8E45FA36C5FF13E50A3F7E
F93DC49C0A8E45FA36C5FF13E50A3F7E71B47DE113BB7D053C2D0FD5EBED314E
71B47DE113BB7D053C2D0FD5EBED314E91F27ACA5B87A77FD7B98554FE21EE69
91F27ACA5B87A77FD7B98554FE21EE696BECFC4849A13891A85688B169FA764F